

Quadro sinottico delle proposte di Legge-Quadro sul Volontariato

L'approssimarsi del V° Convegno Nazionale ci induce ad elaborare una serie di documentazione con l'obiettivo di meglio informare gli stessi partecipanti al convegno, gli operatori volontari e i rappresentanti delle istituzioni, che operano nell'ambito degli interventi volontari, circa il dibattito in corso sia sul versante delle analisi sulle cause della povertà che su quello del volontariato. In quest'ultimo contesto si colloca il quadro sinottico delle proposte di legge-quadro sul volontariato qui presentato, che comprende sia le due proposte presentate dai Deputati della D.C. e della Sinistra Indipendente alla Camera, sia le tre proposte presentate dai Senatori della D.C. e del P.C.I. (i deputati del P.C.I. hanno poi presentato una proposta identica alla Camera) e del P.R.I. al Senato della Repubblica.

Le cinque proposte di legge, come già ebbe modo di dire il Ministro Rosa Russo Iervolino in occasione della 1^a Giornata Mondiale del Volontariato, tranne forse quella repubblicana, non divergono in modo evidente l'una dall'altra e anzi sotto taluni aspetti esse convergono.

Il Ministro di fatto sostenne che tra le varie proposte di legge non esistevano «grandi discrasie», la difficoltà consisteva semmai nella «intasatura delle Commissioni Parlamentari e nella difficoltà a mettere all'ordine del giorno questo tema. In effetti non è ancora chiaro se la materia del volontariato debba essere affidata alla 1^a Commissione Affari Costituzionali o alla Commissione Affari Sociali». Il Ministro conclude evidenziando la volontà espressa dal Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ad affrontare il tema, qualora fosse affidata alla sua Commissione, con una certa sollecitudine. Un'altra proposta di legge è stata presentata dall'On. Righi, ma per la settorialità del tema affrontato non abbiamo proceduto all'inserimento nel quadro sinottico in quanto non espressione di una legge-quadro.

Il Volontariato annunciato

Cronaca di una legislatura possibile \ di G. Paolo Manganozzi

Alla ricerca dell'identità sommersa

Il primo chiarimento riguarda la fisionomia stessa del fenomeno, con l'individuazione di ciò che il volontariato non è:

ai fini di un dettato legislativo la ricerca della identità sommersa del volontariato è infatti urgente e necessaria se non si vuole avallare un magma nel quale associazionismo-cooperazione-spontaneismo — impegno di congregazioni-militanza sindacale-velleità snobbistiche trovano un comodo cantuccio e inducono il rischio di operazioni strumentali. Perché, se è vero che l'identificazione di una definizione esaustiva è resa impossibile dall'ininterrotto tentativo della solidarietà di rincorrere il continuo divenire del concreto quotidiano per fargli l'offerta di invenzioni e progetti nuovi, è ridurre ad abissi le fratture attuali, per fornire alla elaborazione teorica il supporto di un indicatore di direzione, per dare ai meccanismi già innescati i presupposti di necessaria operatività: si pensi alla necessità giornaliera di rispondere, da parte delle Regioni, alle richieste di iscrizioni agli albi e di connettervi aspettative e diritti.

Un esame attento delle motivazioni, delle espressioni e del modo di rapportarsi del volontariato con le realtà pubbliche e private che lo circondano sembra far affiorare la confusione di alcune sue connotazioni; il sorgere di certi schermi opacizzanti laddove le sue caratteristiche costanti sono sempre state la chiarezza di linea e la semplicità di comportamento.

La decima legislatura deve eliminare questo equívoco prendendo coscienza che all'interno del «terzo settore» non tutto è volontariato; che una serie sempre crescente di organismi associativi — soprattutto sotto la spinta di necessità di finanziamento configurabili in termini esistenziali — attua al proprio interno una sintesi tra cooperazione di solidarietà sociale e volontariato in senso stretto; che l'estendersi dell'attività porta progressivamente molti gruppi a optare per formule miste dove operano volontari e lavoratori retribuiti su base contrattuale.

L'effimero non c'entra

La seconda attesa è di tipo economico e le sue tracce sono già apparse nel paragrafo precedente quando si è accennato a problemi di sopravvivenza che non nascono da carenze di programmi o di motivazioni ma da insufficienza di mezzi; fatto — questo — che genera il fenomeno dell'asfissia, oppure quello di un confuso rapporto convenzionale con la Pubblica Amministrazione al quale si connette il rischio di un uso strumentale per ridurre i costi dei servizi o per attribuire deleghe di fatto, soprattutto nell'area degli interventi «impossibili».

D'altra parte una realtà che sta assumendo dimensioni di popolo («L'indagine sociale italiana» parla di tre

milioni di volontari e la cifra è verosimilmente sotto-estimata (1)) non può essere ignorata, soprattutto quando si considera che nel momento in cui il volontariato decide di intervenire per rispondere a un bisogno emergente lo fa nell'esercizio di una funzione assegnata dalla Costituzione alla comunità in maniera originaria e non quindi per delega dello Stato al quale è giuridicamente affidata non la funzione ma l'organizzazione del modo per assolverla. È quindi in gioco il sostegno di funzioni fondamentali, non già dell'area dell'effimero: i disegni di legge-quadro e le proposte che vedono come primi firmatari gli onorevoli Bassanini (n. 36), Paganelli (n. 762) e Saporito (n. 1629) prospettano soluzioni diverse che potrebbero anche integrarsi.

Va subito detto che il sostegno al volontariato rifiuta zone di confusione con ogni sorta di contributo assistenziale e deve anche rifiutare l'ala protettiva dell'Amministrazione Pubblica alla cui ombra o al cui tepore prosperano già molte iniziative eterocodotte; è accettabile solo un supporto che si gioca a fronte di un parametro di efficienza, di risultati controllabili. Il problema, certo, non è di esiguo spessore; nell'equazione costi-benefici va inserita una variabile sgusciante come l'aria: quella relativa all'essenza stessa del volontariato che si concretizza in capacità di «umanizzazione dei servizi», in possibilità di ridare uno sguardo quieto a un malato terminale. Resta comunque la necessità che i volontari si educhino al rischio di formulare progetti e di gestirne la realizzazione per conquistare spazio alla propria credibilità e non per avere il dono di una distratta acquiescenza.

Volete andarvene anche voi?

Il richiamo è irriverentemente evangelico e forse può essere più opportunamente tradotto in un altro interrogativo: a quando una posizione più certa, meno defilata? Il destinatario è il sindacato nel suo complesso, al quale questo arco legislativo chiede l'aiuto del coraggio di affrontare il problema. Certe iniziative di approfondimento promosse o sostenute dalla CISL sono nel segno di un cammino da continuare per scoprire forme di impegno comune nella lotta alla emarginazione e al disagio esistenziale.

Già nel 1982 Mario Colombo (2), nel corso del 1^o Convegno di Lucca, aveva alimentato il germe della collaborazione prefigurando possibili il superamento degli ostacoli connessi ai temi della sottrazione dei posti di lavoro e del crumiraggio da parte del volontariato e aveva anche disegnato l'idea di un assetto giuridico del movimento volontario all'interno di uno statuto che, senza interferire nella vita dei gruppi, ne sostenesse la vitalità e le esigenze di organizzazione. Nella stessa occasione Franco Marini (3), dopo aver collegato la storia del sindacato ai motivi della solidarietà umana e aver messo in evidenza la logica del

superamento del mercato del lavoro «rigido, protetto granitico», prospettava un raccordo volontariato-sindacato in un regime di disponibilità e flessibilità nuove, per concludere che «... gli elementi per volgere in positivo le difficoltà si profilano con evidenza a chi abbia forza morale e fantasia sociale per organizzare il cambiamento. In questo orizzonte il volontariato non è soltanto un argine alle spinte disgregative ma soprattutto un fattore di riaggregazione e di propulsione».

Franco Bentivogli (4) infine — Lucca 1984 — tracciava con molta precisione le linee della collaborazione possibile tra il movimento volontario e quello sindacale in materia di servizi sociali — con particolare riferimento agli anziani e agli handicappati — concludendo che «sul fronte legislativo la CISL è impegnata a sostegno di una legge quadro nazionale sul volontariato, per poi rimandare alle leggi di settore (sanità, protezione civile, ecc.) e regionali, la definizione degli interventi specifici e la regola pratica delle attività».

Il volto nuovo della solidarietà antica

Nel tentativo di assolvere il suo ruolo di anticipatore e di banco di prova delle soluzioni al cambiamento, il volontariato propone all'attenzione di se stesso e del legislatore una lettura dei fenomeni di solidarietà con occhio immerso nel tempo per costruire risposte all'altezza delle istanze che vengono dai bisogni nuovi. Da inventare, infatti, non è la solidarietà, vecchia quanto il cuore dell'uomo.

Oggi il quadro giuridico non può prescindere da realtà quali l'istanza di pace, l'esigenza di cultura come premessa di partecipazione, l'equità distributiva della ricchezza e dei beni di produzione (il rapporto «Gorrieri» sulla povertà in Italia è un fatto reale non ignorabile) e fornire punti di ancoraggio come è stato — in maniera compiuta — per il problema degli stranieri (legge n. 49/1987). La dimensione del problema è tale

da ingenerare il senso di paura legato alla probabilità dell'insuccesso ma i gruppi di volontariato — sempre resistendo alla tentazione dell'onnipotenza vanagloriosa — non possono rinunciare al ruolo di punzolo e di invito ininterrotto alla presa di coscienza.

Nella legislazione regionale vigente in materia di servizi sociali sta la conferma di quanto la collaborazione tra la struttura pubblica e gli organismi di volontariato abbia caratterizzato le varie normative nella loro componente relazione, cioè nella loro capacità di considerare l'uomo come sintesi di necessità anche psicologiche o legate ad attese di rapporto (5).

Tale dimensione è sottesa alla logica che presiede alla formulazione dei piani sanitari regionali: sia all'interno dei dieci che già sono legge sia nell'articolo di quelli che giacciono ancora allo stato di proposte (piano nazionale compreso), l'apporto del volontariato emerge — in maniera ovviamente differenziata — quale fattore di umanizzazione del servizio sanitario (6).

Datemi un punto d'appoggio

In un clima di rinnovato impegno per le riforme istituzionali la legislatura in corso potrebbe anche regalare al volontariato un'attenzione più specifica oltre a quella che indirettamente deriva dai principi fondamentali della Costituzione.

Nella relazione conclusiva dei lavori condotti nel 1984 dalla «Commissione Bozzi» sono presenti due punti significativi che potrebbero essere ripresi in sede di eventuale nuovo dibattito.

Nel primo viene prospettata l'opportunità di tutela di «nuovi diritti» nati dalle variazioni del contesto sociale prodotti dal 1946 ad oggi: il diritto alla privacy (si pensi alla capacità indagatrice delle memorie dei computers), il diritto a un proprio ambiente inteso come necessità di vita, il diritto alla pace. In questo ambito il volontariato ha già scoperto nuovi orizzonti.

Nel secondo la Commissione ritiene opportuno — a seguito dell'iniziativa promossa soprattutto dai gruppi della sinistra indipendente — garantire costituzionalmente una migliore tutela degli «interessi diffusi», intorno ai quali si mobilita sembra maggiore attenzione della pubblica opinione. In questa logica «sembra il caso di dare un chiaro riconoscimento alle funzioni che possono assumere al riguardo associazioni volontarie per la tutela di interessi pubblici in collaborazione, o anche in contrasto dialettico, con gli organi istituzionali che vi sono preposti; e quindi di consentire loro con una norma da inserire nell'art. 24 della Costituzione, di promuovere giudizi e intervenire, come è già talora avvenuto di fatto in questi anni, ma nel quadro di una legislazione e di una giurisprudenza confuse e contraddittorie» (7).

Affermazioni di questo tipo adottate dalla nostra Legge fondamentale potrebbero indurre nel nostro sistema giuridico elementi di garanzia nuova per la vita del volontariato.

Non è infatti un caso che, malgrado la riaffermazione dell'autonomia legislativa, le leggi regionali sul volontariato abbiano sempre fatto fatica a ottenere il visto del Governo, a meno che non rientrassero nell'ambito più ristretto del volontariato sanitario saldamente agganciato al contenuto dell'art. 45 della legge di riforma n. 833/1978.

Casual o doppiopetto per Arlecchino?

Il riferimento alla decima legislatura non poteva non fare emergere il discorso della legge-quadro sulla cui opportunità e contenuti la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica dispongono ormai di un quinquennio di serie di riflessioni, ricche delle diversità connesse a impostazioni ideologicamente differenti.

Oggi giacciono in Parlamento 6 proposte (8) di legge, così che l'area partitica firmataria comprende la Democrazia cristiana, la Sinistra Indipendente, il Partito comunista, il Partito repubblicano.

Tale convergenza di attenzione non è priva di significato e lascia pensare alla probabilità di un nuovo disegno unificato (9), anche perché la lettura sinottica degli attuali disegni rileva come possibile un punto di convergenza, così come nella passata legislatura appariva realizzabile l'incontro tra tutti i testi presentati, compresi quello comunista e repubblicano.

Perché questa istanza di legislazione-quadro? Tra le risposte possibili emergono alcune di più immediato ricordo:

- la necessità di offrire un riferimento-quadro alle iniziative regionali già così numerose sia a livello giuridico che amministrativo (il famoso vestito di Arlecchino). Si tenga conto che alla data odierna sono operanti tredici leggi-quadro regionali sul volontariato e un altro centinaio in materia di servizi sociali che in qualche modo lo coinvolgono in maniera diretta. Tale stato di fatto richiederà peraltro molta attenzione in tema di norme transitorie;
- l'opportunità di rendere esplicito un chiarimento per l'individuazione di ciò che volontariato non è. (L'identità sommersa già lungamente considerata);
- la necessità di sottrarre le attività di volontariato ai rischi della loro automatica attrazione nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro subordinato;
- la generale utilità di dare corretta soluzione al problema dei finanziamenti;
- l'attesa di stabilire uniformi regole del gioco, pur nel rispetto delle specificità locali, per i rapporti che il volontariato va a intrattenere con l'Amministrazione pubblica.

Il tema della legge «sul volontariato» apre immediatamente l'interrogativo dei rischi della gabbia istituzionale su un fenomeno che per sua natura deve essere caratterizzato dallo spontaneismo e quindi dalla duttilità rispetto alle istanze dei bisogni: ovviamente trasferire all'interno del volontariato la logica che regola l'Amministrazione pubblica sarebbe snaturare il fenomeno e dar vita a un'altra cosa, non può però non riconoscersi che nel momento in cui i gruppi volontari escono dall'ambito privato per intessere rap-

Note

1) Eurisko: «Indagine sulla società italiana», a cura di Gabriele Calvi (Franco Angeli, Milano 1986).

2) Mario Colombo: intervento nella tavola rotonda su «Sindacati e altre forze sociali di fronte all'esigenza di una elaborazione legislativa sul volontariato». In: «Verso uno statuto del volontariato» (Dehoniane, Bologna 1982).

3) Franco Marini: «Il volontariato fattore di riaggregazione e propulsione». Ibidem.

4) Franco Bentivogli: «Modificare insieme l'assetto dei servizi sociali». In: «Volontariato ed enti locali» (Dehoniane, Bologna 1985).

5) Labos: Regioni e politiche socio-assistenziali - Rapporto sull'indagine promossa dal CNEL (T.E.R. Roma 1987).

6) L'analisi, condotta da G.P. Manganozzi, appare nel volume «Volontariato e sanità» curato dal prof. Colozzi e in via di pubblicazione.

porti con lo Stato, con le Regioni, con i Comuni, con le USSLL l'accettazione di una norma s'impone. L'incognita da risolvere è quella dell'incontro tra opposte esigenze attraverso formule giuridiche capaci di tutelare gli utenti, i volontari, l'ente pubblico: di qui l'idea di uno statuto soltanto orientatore.

Permane infatti ed è di grande rilevanza la difesa di quella necessaria, disinteressata spontaneità d'azione nell'ambito di un sistema di rapporti regolati che la più alta Autorità dello Stato sottolineò a Lucca nel 1986 con un applaudito aforisma, quando parlò della necessità di non confondere le regole di riferimento con i lacci giuridici che potrebbero comprimere la fantasia e lo slancio dei volontari, atteso che «se è giusto disciplinare con legge l'istituto del matrimonio, impensabile è ipotizzare una uguale soluzione per l'innamoramento».

Le leggi che premono sui calendari lavorativi della decima legislatura hanno questo delicato compito di mediazione che non è una alchimia politica ma intelligente interpretazione della realtà.

E chissà che dal rapporto di fiducia e di collaborazione tra istituzioni pubbliche e volontariato capace di proporre ideali (... si è parlato di tre — forse quattro — milioni di aderenti) non possa nascere una delle premesse di recupero di due grosse separazioni che segnano i nostri giorni: il distacco dalla società emarginata e quello dall'autorità civile; per entrambi, infatti, il volontariato ha una proposta alternativa. Alla scelta «estetica» (si veda il senso di alcuni passaggi del recentissimo rapporto del Censis) per la quale gli ultimi disturbano, non sono belli, né forti, né capaci di distinguere un super alcolico con rapida sensazione olfattiva, viene contrapposto l'obiettivo della condivisione;

alla percezione delle istituzioni pubbliche come apparato di servizi, necessità logistica, convenzione per risolvere problemi pratici di convivenza viene affiancato il modello «del luogo» dove il cittadino può trovare espressione e realizzazione di esigenze personali imprescindibili: luogo dove si può lavorare insieme.

7) Commissione bicamerale per le riforme istituzionali: «Relazione conclusiva».

8) Senato della Repubblica: disegno di legge D.C. n. 296, Lipari e altri «Legge-quadro sul volontariato»; d.d.l. PCI n. 648, Taramelli e altri: «Legge-quadro sul volontariato»; d.d.l. PRI n. 784, Gualtieri e altri: «Legge-quadro nel volontariato».

Camera dei Deputati: proposta di legge S.I. n. 738 Guerzoni e altri: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato»; p.l. DC n. 681, Martinazzoli e altri: «Legge-quadro nel volontariato»; p.l. DC n. 717, Righi e altri: «Norme per il riconoscimento, la valorizzazione e la tutela delle istituzioni ed associazioni del volontariato».

9) La precedente legislatura si era avvalsa di un accurato lavoro di assemblaggio e di mediazione della Sen. Paola Colombo-Svevo.

10) Per una visione del quadro della situazione legislativa si consultino «Legislazione sul volontariato» e «Regioni e volontariato» (Dehoniane, Bologna 1985).

QUADRO SINOTTICO DELLE PROPOSTE DI LEGGE SUL VOLONTARIATO

La normativa regionale in atto sul «volontariato»

Alla data odierna non esiste una legge-quadro nazionale sul volontariato; operano invece le seguenti 13 leggi regionali emanate a partire dall'anno 1979:

- Abruzzo - n. 32/1987
- Basilicata - n. 10/1985
- Emilia Romagna - n. 26/1983
- Friuli V.G. - n. 47/1981
- Marche - n. 45/1982
- Piemonte - n. 44/1984
- Puglia - n. 68/1979 - 44/1985
- Toscana - n. 58/1985
- Trentino A.A.
- prov. Bolzano - n. 6/1983
- Umbria - n. 9/1987
- (vedi anche D.G.R. n. 6795/1981)
- Valle d'Aosta - n. 46/1981
- Veneto - n. 46/1985

Lombardia (n. 1/1987) e Sardegna (n. 4/1988) hanno affrontato il problema inserendo una compiuta normativa sul volontariato all'interno delle proprie leggi di riordino dei servizi socio-assistenziali.

Sulle leggi sopra riportate abbiamo elaborato una sinossi rispetto ai 13 parametri (dichiarazioni di principio, definizione di volontariato, ambito di intervento, convenzioni, finanziamento-controlli, formazione degli operatori, albi, partecipazione, competenze della pubblica amministrazione...) e rispetto alla quale può pertanto essere tentata l'individuazione di alcuni caratteri comuni. Ovviamente le fisionomie delle singole leggi hanno connotazioni tipiche rispetto alle quali la riconduzione a una griglia di uniformità può suonare come forzatura. La realtà delle cose, alla prova dei fatti, non è così violenta.

Uniformità e similitudini possono essere così riassunte:

1. Se le parole hanno senso — particolarmente in campo giuridico — i titoli delle leggi esaminate sono espressivi di un ben individuato intento del legislatore, attesa la generale presenza, con riferimento al volontariato, dei termini «riconoscimento, valorizzazione, promozione, sostegno, tutela, sviluppo».

Questa prima espressione trova puntuale riscontro con varie motivazioni e accentuazioni negli articoli riferiti alle dichiarazioni di principio.

2. Il discorso sui principi introduce quello del linguaggio, di segno complessivamente proclamatorio; così che, pur avvertendosi la necessità di riferimenti operativi, si rimane a livello di enunciazioni generali.

3. Nel fissare gli ambiti di intervento le leggi compiono generalmente una scelta molto precisa: l'opzione sanitaria-assistenziale: difetto di prospettiva o condizionamento derivato dagli artt. 1 - 45 - 71 della Legge n. 833/1978 (Riforma sanitaria) i quali costituiscono un punto di riferimento per l'organo, di controllo e per il visto del Governo? Non mancano comunque le eccezioni (Veneto e altri).

4. La individuazione dei requisiti richiesti al volontariato per poter collaborare con la pubblica amministrazione è problema generalmente risolto con la individuazione di alcune «modalità di riconoscimento», con l'iscrizione in appositi albi, con l'effettuazione di censimenti.

La conoscenza delle attuazioni pratiche sarebbe di particolare interesse perché qui entrano in gioco concezioni di autonomia e di controllo, spidezza burocratica, stato delle deleghe agli enti locali, idea stessa del volontariato. In questo ambito un problema particolare è quello del ricorso che non sembra raccogliere attenzione da parte del legislatore. (Una peculiarità della legge veneta è «l'osservatorio finalizzato al censimento del volontariato e alla diffusione della conoscenza delle sue iniziative»).

5. In merito al problema dei finanziamenti il ventaglio delle soluzioni è abbastanza vario (contributo di funzionamento, rimborso spese vive documentate, contributi promozionali e di primo impianto, uso di beni immobili e di attrezzature, contributi ed associazioni non convenzionate).

Ormai recepita appare la necessità di garantire ai volontari la copertura assicurativa dai rischi di malattie professionali e di responsabilità civile nei confronti di terzi; tutto da esplorare in campo previdenziale il cui eventuale parametro è rappresentato unicamente da quanto dice la legge n. 49/1987 («Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»).

6. La convenzione viene sempre individuata come strumento-base del rapporto tra volontariato e amministrazioni pubbliche e quindi anche come sede naturale nella quale le condizioni e le garanzie di sviluppo escono dalle enunciazioni astratte e prendono il volto delle cose da fare.

Un quadro alla normativa regionale in materia di volontariato non può prescindere dalle numerose leggi di settore (siamo ormai nell'ordine di 115) che introducono riferimenti alle attività volontarie affrontando specificamente i temi dell'ambiente dell'assistenza agli anziani e ai minori, delle carceri, della cooperazione internazionale, della cultura-sport-tempo libero, della donazione degli organi e di plasma, dell'handicap, dell'obiezione di coscienza, della protezione civile, della salute mentale, della sanità, del servizio civile, del soccorso alpino, della speleologia, della tossicodipendenza-alcolismo-tabagismo.

Una sottolineatura particolare deve essere fatta per le leggi di riordino dell'assistenza che in alcuni casi (Lombardia) trattano del volontariato in maniera compiuta e per i piani sanitari (dieci) che al volontario riservano interi capitoli.

(Il presente articolo è stato pubblicato sul n. 4 (Dic. 1987) di «Tutela», trimestrale sui problemi e sulle prospettive della politica sociale. Ed. Rome).

Si ringrazia per la collaborazione G.P. MANGANOZZI

Disegno di Legge n. 784
PRI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 648
PCI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 296
DC Senato
della Repubblica

Proposta di Legge n. 738
Ssn. Ind. Camera
dei Deputati

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina lo svolgimento in forma organizzata delle attività di volontariato, stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi nei disciplinare legistativamente dette attività il rapporto fra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato, i criteri a cui debbono uniformarsi gli enti locali nel rapporto col volontariato, nonché l'accesso del volontariato associato e singolo ai servizi e alle strutture pubbliche.
2. È fatta salva la disciplina vigente per le attività di volontariato non ricompresa nell'oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle attività di volontariato per la cooperazione internazionale allo sviluppo, a quelle da definirsi nell'ambito dell'Istituendo servizio nazionale di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Disegno di Legge n. 784
PRI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 648
PCI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 296
DC Senato
della Repubblica

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina lo svolgimento in forma organizzata delle attività di volontariato, stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le regioni nell'esercizio della loro funzione legislativa e gli enti locali e le amministrazioni statali nei loro rapporti con le attività di volontariato.
2. L'intervento delle organizzazioni di volontariato, nell'ambito della protezione civile e della cooperazione internazionale è disciplinato da apposite disposizioni legislative.

Disegno di Legge n. 784
PRI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 648
PCI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 296
DC Senato
della Repubblica

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina lo svolgimento in forma organizzata delle attività di volontariato, stabilisce i criteri cui debbono uniformarsi le associazioni di volontariato, sia per i loro rapporti con gli enti pubblici; definisce altresì gli ambiti di intervento in cui le associazioni di volontariato possono operare.
2. Le associazioni di volontari nel campo della protezione civile sono soggette alle norme previste dalla presente legge. Le attività di volontariato da esse svolte sono regolamentate da specifiche leggi di settore.

Disegno di Legge n. 784
PRI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 648
PCI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 296
DC Senato
della Repubblica

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi e i criteri cui debbono uniformarsi le associazioni di volontariato, sia per i loro rapporti con gli enti pubblici; definisce altresì gli ambiti di intervento in cui le associazioni di volontariato possono operare.
2. Le associazioni di volontari nel campo della protezione civile sono soggette alle norme previste dalla presente legge. Le attività di volontariato da esse svolte sono regolamentate da specifiche leggi di settore.

Disegno di Legge n. 784
PRI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 648
PCI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 296
DC Senato
della Repubblica

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto della legge)

1. Con la presente legge sono stabiliti i principi ed i criteri cui debbono uniformarsi gli enti locali e le amministrazioni statali nei rapporti con le attività di volontariato, cui debbono riferirsi le regioni nell'esercizio delle loro attività legislativa riguardante le stesse attività, rivolte ai fini di solidarietà sociale, di sviluppo della personalità umana, di egualianza sostanziale dei cittadini e di progresso sociale, stabiliti dalla Costituzione.
2. Norme sul servizio di protezione civile e volontariato internazionale

Disegno di Legge n. 784
PRI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 648
PCI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 296
DC Senato
della Repubblica

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto della legge)

1. Con la presente legge sono stabiliti i principi ed i criteri cui debbono uniformarsi gli enti locali e le amministrazioni statali nei rapporti con le attività di volontariato, cui debbono riferirsi le regioni nell'esercizio delle loro attività legislativa riguardante le stesse attività, rivolte ai fini di solidarietà sociale, di sviluppo della personalità umana, di egualianza sostanziale dei cittadini e di progresso sociale, stabiliti dalla Costituzione.
2. Norme sul servizio di protezione civile e volontariato internazionale

Disegno di Legge n. 784
PRI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 648
PCI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 296
DC Senato
della Repubblica

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto della legge)

1. Con la presente legge sono stabiliti i principi ed i criteri cui debbono uniformarsi gli enti locali e le amministrazioni statali nei rapporti con le attività di volontariato, cui debbono riferirsi le regioni nell'esercizio delle loro attività legislativa riguardante le stesse attività, rivolte ai fini di solidarietà sociale, di sviluppo della personalità umana, di egualianza sostanziale dei cittadini e di progresso sociale, stabiliti dalla Costituzione.
2. Norme sul servizio di protezione civile e volontariato internazionale

Disegno di Legge n. 784
PRI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 648
PCI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 296
DC Senato
della Repubblica

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto della legge)

1. Con la presente legge sono stabiliti i principi ed i criteri cui debbono uniformarsi gli enti locali e le amministrazioni statali nei rapporti con le attività di volontariato, cui debbono riferirsi le regioni nell'esercizio delle loro attività legislativa riguardante le stesse attività, rivolte ai fini di solidarietà sociale, di sviluppo della personalità umana, di egualianza sostanziale dei cittadini e di progresso sociale, stabiliti dalla Costituzione.
2. Norme sul servizio di protezione civile e volontariato internazionale

Disegno di Legge n. 784
PRI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 648
PCI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 296
DC Senato
della Repubblica

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto della legge)

1. Con la presente legge sono stabiliti i principi ed i criteri cui debbono uniformarsi gli enti locali e le amministrazioni statali nei rapporti con le attività di volontariato, cui debbono riferirsi le regioni nell'esercizio delle loro attività legislativa riguardante le stesse attività, rivolte ai fini di solidarietà sociale, di sviluppo della personalità umana, di egualianza sostanziale dei cittadini e di progresso sociale, stabiliti dalla Costituzione.
2. Norme sul servizio di protezione civile e volontariato internazionale

Disegno di Legge n. 784
PRI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 648
PCI Senato
della Repubblica

Disegno di Legge n. 296
DC Senato
della Repubblica

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto della legge)

- 1

QUADRO SINOTTICO DELLE PROPOSTE DI LEGGE SUL VOLONTARIATO

sociale e civile individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.
2. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che svolgono l'attività di cui all'articolo 2.
2. Al volontario può essere corrisposto solo il rimborso delle spese sostenute e nei limiti precedentemente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza.

omissis

Definizione del volontario e significato della prestazione

Art. 3 (Gratuità dell'attività)
1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che svolgono l'attività di cui all'articolo 2.
2. Al volontario può essere corrisposto solo il rimborso delle spese sostenute e nei limiti precedentemente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza.

80

1. L'attività del volontariato è gratuita, non meno del beneficiario, ed è incompatibile con ogni forma di lavoro subordinato o direttamente, direttamente od indirettamente retribuita.

2. Al volontario può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e nei limiti precedentemente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza.

dentti, alcoolisti, portatori di handicaps fisico-mentali; emarginati;

b) valorizzazione difesa del patrimonio artistico ed ambientale;

c) protezione civile.

le civile individuale dello Stato, dalla regione e dagli enti locali.

2. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato s'intendono le prestazioni effettuate in modo spontaneo, libero, gratuito e per fini di solidarietà, di promozione umana individuale e collettiva, di progresso civile, culturale e materiale, da singoli cittadini in proprio o tramite le organizzazioni cui aderiscono, nell'interesse del gruppo di appartenenza, di terzi, della comunità locale, regionale, statale e internazionale.

omissis

sociale e civile individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.
2. Ai fini della presente legge sono considerate le attività statutarie direttamente con l'impiego di proprie strutture o nell'ambito di strutture pubbliche.

3. Nell'attualità di servizio operanti in analogo settore.

Art. 4 (Libertà di forma delle organizzazioni)
1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organizzazione che, qualsiasi sia la forma giuridica assunta, è dotata o meno di personalità giuridica, sia liberamente costituita e persogna gli scopi di solidarietà secondo i criteri di cui all'articolo 2, per fini di controllo determinante, o comunque prevalente, traみて prestazioni personali e volontarie degli aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato e i loro rapporti con gli aderenti sono regolati, soltanto disposizioni di leggi speciali, come norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute.

3. Nell'attualità di servizio operanti in analogo settore, deve essere garantita la

come società cooperativa, l'atto costitutivo, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, deve prendere il diviso di corresponsione ai soci di dividendi e di ripartizione di eventuali utili, che sono destinati, fatta salva la quota da assegnarsi a riserva legale o statutaria, a conseguimento dei fini propri della cooperativa.

omissis

gestione democratica dell'associazione e l'effettività di tutte le cariche sociali; il bilingue e il rendiconto devono essere annualmente approvati; in caso di scioglimento dell'associazione devolve tutti i beni ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.

come società cooperativa, l'atto costitutivo, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, deve prendere il diviso di corresponsione ai soci di dividendi e di ripartizione di eventuali utili, che sono destinati, fatta salva la quota da assegnarsi a riserva legale o statutaria, a conseguimento dei fini propri della cooperativa.

omissis

come società cooperativa, l'atto costitutivo, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, deve prendere il diviso di corresponsione ai soci di dividendi e di ripartizione di eventuali utili, che sono destinati, fatta salva la quota da assegnarsi a riserva legale o statutaria, a conseguimento dei fini propri della cooperativa.

omissis

1. Le organizzazioni di volontariato sono regolati, soltanto disposizioni di leggi speciali, da cui i criteri di costituzione, di funzionamento e di gestione degli aderenti e delle loro relazioni, sia pure in modo indiretto.

2. Gli accordi sociali devono in ogni caso prevedere:

- che spetti all'assemblea degli aderenti, composta da tutti coloro che prestano attività di volontariato, approvare i criteri e gli indirizzi generali dei programmi e dei programmi dell'attività da svolgere, nominare i componenti degli organi di gestione e di controllo, individuare i titolari della rappresentanza esterna, approvare il bilancio preventivo e il rendiconto;
- che l'esclusione di un aderente possa essere effettuata a maggioranza degli aderenti, solo per fatti o comportamenti gravemente contrastanti con i fini dell'organizzazione;
- che in caso di scioglimento tutti i beni siano devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

9

1. L'organizzazione di volontariato svolge le attività statutarie direttamente con l'impiego di proprie strutture o nell'ambito di strutture pubbliche.

2. Nella prestazione del servizio volontariato deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell'attività volontari dei propri aderenti;

3. Le attività di lavoro dipendente o autonomo sono consentite solo nei limiti indispensabili a garantire il buon funzionamento dell'organizzazione stessa per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

4. La qualità di aderente all'organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell'attività volontari dei propri aderenti;

5. Le organizzazioni di volontariato svolgono le proprie attività avvalendosi di strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali, nell'ambito di strutture pubbliche.

Art. 5 (Prestazioni del servizio volontario)

1. L'organizzazione di volontariato svolge le attività statutarie direttamente con l'impiego di proprie strutture o nell'ambito di strutture pubbliche.

2. Nella prestazione del servizio volontari-

(I soggetti volontari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono gratuitamente a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienza, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono correre a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

2. I volontari, per costituire una associazione aderente ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere esperienze già fatte, o attestati da titolo ovvero studi in finanze, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di riconoscere ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

omissis

(I soggetti volontari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienza, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono correre a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

2. I volontari, per costituire una associazione aderente ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere esperienze già fatte, o attestati da titolo ovvero studi in finanze, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di riconoscere ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

omissis

(I soggetti volontari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienza, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono correre a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

2. I volontari, per costituire una associazione aderente ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere esperienze già fatte, o attestati da titolo ovvero studi in finanze, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di riconoscere ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

omissis

(I soggetti volontari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienza, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono correre a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

2. I volontari, per costituire una associazione aderente ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere esperienze già fatte, o attestati da titolo ovvero studi in finanze, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di riconoscere ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

omissis

(I soggetti volontari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienza, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono correre a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

2. I volontari, per costituire una associazione aderente ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere esperienze già fatte, o attestati da titolo ovvero studi in finanze, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di riconoscere ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

omissis

(I soggetti volontari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienza, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono correre a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

2. I volontari, per costituire una associazione aderente ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere esperienze già fatte, o attestati da titolo ovvero studi in finanze, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di riconoscere ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

omissis

(I soggetti volontari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienza, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono correre a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

2. I volontari, per costituire una associazione aderente ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere esperienze già fatte, o attestati da titolo ovvero studi in finanze, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di riconoscere ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

omissis

(I soggetti volontari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienza, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono correre a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

2. I volontari, per costituire una associazione aderente ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere esperienze già fatte, o attestati da titolo ovvero studi in finanze, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di riconoscere ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

omissis

(I soggetti volontari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienza, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono correre a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

2. I volontari, per costituire una associazione aderente ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere esperienze già fatte, o attestati da titolo ovvero studi in finanze, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di riconoscere ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

omissis

(I soggetti volontari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienza, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono correre a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

2. I volontari, per costituire una associazione aderente ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere esperienze già fatte, o attestati da titolo ovvero studi in finanze, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di riconoscere ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

omissis

(I soggetti volontari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienza, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono correre a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

2. I volontari, per costituire una associazione aderente ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere esperienze già fatte, o attestati da titolo ovvero studi in finanze, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di riconoscere ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

omissis

(I soggetti volontari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienza, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono correre a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

2. I volontari, per costituire una associazione aderente ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere esperienze già fatte, o attestati da titolo ovvero studi in finanze, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di riconoscere ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

omissis

(I soggetti volontari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienza, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono correre a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

2. I volontari, per costituire una associazione aderente ad essa, devono

QUADRO SINOTTICO DELLE PROPOSTE DI LEGGE SUL VOLONTARIATO

QUADRO SINOTTICO DELLE PROPOSTE DI LEGGE SUL VOLONTARIATO

Convenzioni

Art. 11 (Convenzioni con enti pubblici)	Art. 12 (Convenzioni)	Art. 8 (Convenzioni) omissis	Art. 10 (Convenzione con l'ente locale)
<p>1. Le convenzioni tra le organizzazioni di volontariato ed enti pubblici (regioni, enti locali territoriali ed altre amministrazioni pubbliche locali) avranno ad oggetto l'autonomia di prestazione di attività o servizi, sono disciplinate da legge regionale e devono garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione e il rispetto dei diritti e della dignità dell'uomo; devono inoltre prevedere forme di verifica di controllo delle prestazioni eseguite, nonché forme di assicurazione per danni eventualmente arrecati a terzi.</p> <p>2. La convenzione può, tra l'altro, prevedere, se richiesto, il rimborso delle spese vive sostenute per l'opera prestata, purché preventivamente autorizzate e successivamente documentate.</p>	<p>1. Le leggi regionali disciplinano le convenzioni fra le organizzazioni di volontariato e la regione, gli enti locali territoriali e le altre amministrazioni pubbliche locali. Dette convenzioni, stipulate anche in difetto di leggi regionali, devono comunque indicare, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la durata del rapporto convenzionale; b) le attività che saranno svolte dall'organizzazione di volontariato convenzionata; c) il numero degli aderenti all'organizzazione impegnati nell'attività e i eventuali pressioni formate con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o con essa connessi, che colligano con rapporto obbligatorio a carattere direttamente o indirettamente patrimoniale; d) l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto di convenzione; e) la garanzia del rispetto dei diritti, della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutarsi e la facoltà di richiedere un intervento diverso quando essa consista in prestazioni resse alle persone; f) i finanziamenti e i contributi pubblici a qualsiasi titolo ricevuti o richiesti dall'organizzazione nel'espletamento dell'attività oggetto di convenzione; g) la disciplina dei rapporti finanziari con speciale riguardo: <ul style="list-style-type: none"> 1) ad eventuali contributi finanziari per costi di gestione di strutture, attrezzature e servizi necessari all'espletamento dell'attività oggetto di convenzione; 2) ad eventuali contributi per prestazioni di lavoro dipendente o autonome di cui si tratta, l'organizzazione e per il rimborso a quest'ultima delle spese vive sostenute dai propri aderenti nel'espletamento dell'attività oggetto di convenzione; 3) all'eventuale onere per la copertura assicurativa degli aderenti contro le malattie professionali, gli infORTUNI e la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'espletamento di convenzione; 4) all'obbligo delle organizzazioni destinarie reciproche sull'attività oggetto di convenzione svolta dall'organizzazione o di verificare sulla regolare attuazione degli identimenti oggetto della convenzione medesima; 5) le cause e le modalità di decadenza della convenzione e di revoca dei contributi e degli eventuali altri benefici concessi. 	<p>3. I limiti e il contenuto delle convenzioni sono stabiliti da leggi regionali; tali convenzioni devono in ogni caso prevedere forme di verifica o di controllo della preparazione dei volontari e della esecuzione delle convenzioni, nonché forme di assicurazione per i danni eventualmente arrecati a terzi.</p> <p>4. La prestazione di attività di volontariato non può costituire di per sé titolo preventivo di assunzione in qualunque forma presso datori di lavoro pubblici o privati.</p>	<p>1. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte agli albi di cui all'articolo 6 per la loro utilizzazione nell'ambito dei propri servizi e delle strutture pubbliche o in ambienti esterni.</p> <p>2. Le convenzioni devono garantire la qualità del servizio prestato e l'adeguatezza preventiva di preparazione dei volontari e, in ogni caso, prevedere forme di verifica e di controllo delle convenzioni documentate.</p> <p>3. La convenzione può, tra l'altro, prevedere il rimborso delle spese vive sostenute per l'opera prestata, purché preventive e successivamente siano documentate.</p> <p>4. L'ente pubblico è tenuto a rilasciare, a richiesta, il rimborso delle spese annesse non poste fine al servizio, una volta terminata la prestazione eseguita.</p> <p>5. Le associazioni mantengono i nominativi dei singoli volontari che hanno svolto il servizio in oggetto. Una copia di tale dichiarazione deve essere inviata per conoscenza, da parte dell'ente pubblico, alla commissione competente.</p> <p>6. In regime di convenzione, i volontari appartenenti ad una associazione devono essere assicurati, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infORTUNI sul lavoro (INAIL), contro gli infORTUNI e le malattie professionali e presso altro istituto assicurativo contro i danni arrecati a terzi a cose nell'espletamento della loro attività volontaria. L'onere derivante dall'assicurazione, per le persone aderenti e per il periodo di durata della convenzione, deve essere assunto dall'ente pubblico a proprio carico. In tutti gli altri casi la copertura assicurativa è a discrezione dell'associazione.</p> <p>7. Deve essere inscritre stabilito che non è richiesto, ad alcun titolo, l'attività svolta come volontario, al fine di trasformare il rapporto temporaneo, sorto nel quadro della convenzione, in rapporto di dipendenza a tempo indeterminato presso gli enti pubblici.</p> <p>8. Le convenzioni in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguate ai principi e alle norme della stessa, entro un anno.</p>

14

Commissione / Osservatorio Nazionale

Art. 14 (Commissione nazionale per il volontariato)	Art. 9 (Commissione nazionale e registro del volontariato)	Art. 16 (Competenze dello Stato)
<p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti la Commissione nazionale per il volontariato e il registro nazionale delle organizzazioni di volontariato.</p> <p>2. La Commissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in collaborazione con le amministrazioni e le organizzazioni interessate cura la raccolta di documentazione sulle esperienze del volontariato organizzato, favorisce lo scambio di informazioni fra le diverse organizzazioni concernenti la tipologia e la metodologia degli interventi, fornisce alle amministrazioni pubbliche, alle organizzazioni di volontariato ed ai cittadini ogni utile elemento di conoscenza ed assistenza per la promozione e lo sviluppo del volontariato. b) redige un rapporto biennale sulla attuazione della presente legge e sull'andamento del fenomeno. c) fornisce ogni elemento di conoscenza per lo sviluppo del volontariato. d) redige un rapporto biennale sulla attuazione della presente legge e sull'andamento del fenomeno. e) dai rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in diverse tre regioni, scelti in base a criteri e nel numero individuati con proprio provvedimento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le associazioni degli enti locali e la Conferenza regioni. f) formula proposte e pareri per gli interventi anche normativi dello Stato e delle regioni; g) riceve dalle regioni gli albi regionali di cui all'articolo 10 e ne cura la tenuta e l'aggiornamento; h) redige un rapporto biennale sulla attuazione dei suoi compiti, da una commissione costituita composta dai rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in diverse tre regioni, scelti in base a criteri e nel numero individuati con proprio provvedimento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le associazioni degli enti locali e la Conferenza regioni. i) da rappresentanti dei Ministeri interessati; j) dalle regioni; k) da esperti; l) i componenti la Commissione sono scelti in base a criteri e nel numero individuati con proprio provvedimento, dal Presidente del Consiglio dei ministri. m) Presso la presidenza della giunta regionale possono essere costituite Commissioni regionali per il volontariato con analoghe funzioni. 	<p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti la Commissione nazionale per il volontariato e il registro nazionale delle organizzazioni di volontariato in maniera complementare alla Convenzione di consenso tra lo scambio e l'acquisizione tra le associazioni medesime di nuove metodologie di intervento.</p> <p>2. A tal fine presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Centro nazionale di documentazione sul volontariato, per la promozione e lo sviluppo del volontariato.</p> <p>3. Il Centro provvede alla raccolta e alla cura, nelle forme ritenute più idonee, di documenti e testimonianze sulle esperienze nazionali ed internazionali di volontariato fornendo ai cittadini e alle associazioni ogni utile elemento di conoscenza ed assistenza per la promozione e lo sviluppo del volontariato.</p> <p>4. Il Centro è costituito da un comitato consultivo composto dalla associazioni comunitarie, formidando il centro di documentazione sul volontariato anche interamente elementi di conoscenza per lo sviluppo del volontariato.</p> <p>5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 28, e le associazioni degli enti locali, stabilisce le criticità e le modalità di composizione del comitato consultivo e cura attraverso il Centro periodiche conferenze nazionali del volontariato.</p> <p>6. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina i rapporti che dovranno rendersi necessari tra i vari Dicasteri e le associazioni di volontariato per le questioni di loro competenza.</p> <p>7. I Ministeri, le istituzioni scientifiche, le università possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato inerenti ai loro compiti istituzionali.</p>	<p>1. Lo Stato promuove iniziative dirette a documentare le attività svolte dalle associazioni, dagli enti locali e dalle regioni in materia di volontariato anche al fine di consentire lo scambio e l'acquisizione tra le associazioni medesime di nuove metodologie di intervento.</p> <p>2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità di composizione della Commissione nazionale. Coordina altresì i rapporti che dovranno rendersi necessari tra i vari Dicasteri e la Commissione per questioni dei consigli regionali disciplinano le modalità per la istituzione delle commissioni regionali.</p> <p>3. Le commissioni nazionali e regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) costituiscono il centro di documentazione sul volontariato anche interamente elementi di conoscenza per lo sviluppo del volontariato; b) curano la tenuta degli albi del volontariato, di cui al successivo articolo 6, controllano l'autenticità e regolarità delle documentazioni presentate per l'iscrizione agli stessi, decidono in ordine alla cancellazione degli albi; c) verificano e controllano l'efficienza delle associazioni e la qualità del servizio da loro prestato.
<p>3. La Commissione è composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dai rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato; b) da rappresentanti dei Ministeri interessati; c) dalle regioni; d) da esperti; e) i componenti la Commissione sono scelti in base a criteri e nel numero individuati con proprio provvedimento, dal Presidente del Consiglio dei ministri. f) Presso la presidenza della giunta regionale possono essere costituite Commissioni regionali per il volontariato con analoghe funzioni. 	<p>3. La Commissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in collaborazione con le amministrazioni e le organizzazioni interessate, cura la raccolta degli elementi di conoscenza circa il volontariato e ne promuove lo sviluppo; b) formula proposte e pareri per gli interventi anche normativi dello Stato e delle Regioni; c) cura l'iscrizione e la tenuta del registro nazionale delle organizzazioni di volontariato e decide in ordine alla cancellazione. 	<p>3. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina i rapporti che dovranno rendersi necessari tra i vari Dicasteri e le associazioni di volontariato per le questioni di loro competenza.</p> <p>4. I Ministeri, le istituzioni scientifiche, le università possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato inerenti ai loro compiti istituzionali.</p>

15

QUADRO SINOTTICO DELLE PROPOSTE DI LEGGE SUL VOLONTARIATO

QUADRO SINOTTICO DELLE PROPOSTE DI LEGGE SUL VOLONTARIATO

Disposizioni di attuazione e norme transitorie

<p>Art. 13 (Disposizioni di attuazione)</p> <p><i>1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti, dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, le disposizioni di attuazione della presente legge.</i></p>	<p>Art. 14 (Copertura finanziarie)</p> <p><i>1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente dei Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti, dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, le disposizioni di attuazione della presente legge.</i></p>

16

Albi e registri

<p>Art. 15 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, relativo all'applicazione del disposto dell'articolo 14 e valutato in lire cento milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'acropo parzialmente utilizzando l'accanamento d'ufficio dell'Interno-Legge quadro di riforma dell'assistenza.</i></p>	<p>Art. 16 (Norme transitorie e finali)</p> <p><i>1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni, tante save le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a confermare la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge, emanando altre norme di attuazione di quanto disposto dall'articolo 11.</i></p> <p><i>2. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adattate ai criteri previsti dall'articolo 12 entro il termine di un anno, pena la decadenza.</i></p> <p><i>3. Le organizzazioni di volontariato ritagliate dalla legge le regioni, tante save le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a confermare la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge, emanando altre norme di attuazione di quanto disposto dall'articolo 11.</i></p> <p><i>4. Il diritto e le modalità di accesso alle strutture pubbliche sono disciplinati dalle Amministrazioni interessate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</i></p> <p><i>5. Il sostegno e la promozione di interventi innovativi, a carattere anche sperimentale, nel campo dei servizi, in funzione soprattutto di bisogni emergenti, costituiscono criterio preferenziale, per le amministrazioni pubbliche, nell'attivazione delle convenzioni di cui al presente articolo.</i></p>
<p>Art. 17 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni disciplinano con legge l'esistenza, la tenuta e il funzionamento di albi regionali delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.</i></p>	<p>Art. 18 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni disciplinano con legge l'esistenza, la tenuta e il funzionamento di albi regionali delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.</i></p>
<p>Art. 19 (Provvedimenti del Ministro del tesoro)</p> <p><i>1. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri interessati, provvede con apposito decreto al trasferimento alle Regioni delle somme previste nei rispettivi capitoli di bilancio per l'erogazione di contributi alle associazioni di volontariato.</i></p>	<p>Art. 20 (Norme transitorie)</p> <p><i>1. In attesa dell'emanazione delle appropriate norme regionali previste dagli articoli precedenti, gli enti locati, nell'ambito e nei limiti della legislazione vigente e in conformità con quanto previsto dalla presente legge, possono promuovere forme di collaborazione con le associazioni di volontariato.</i></p> <p><i>2. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adatte ai criteri previsti dall'articolo 10 entro il termine di un anno, pena la decadenza.</i></p> <p><i>3. Le organizzazioni di volontariato titolari di convenzioni con pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute, entro un anno dalla data pre detta, a presentare la richiesta di iscrizione negli albi di cui all'articolo 6 concernendosi ulteriori ai requisiti previsti dalla presente legge e dalla legge regionale.</i></p>

17

<p>Art. 21 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 6 (Albi dei volontari)</p> <p><i>1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a cura della Commissione nazionale per il volontariato, l'elenco nazionale delle associazioni di volontariato.</i></p>
<p>Art. 22 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 7 (Diritti e doveri del volontariato)</p> <p><i>1. I volontari singoli o associati, iscritti agli albi o registrati di cui all'articolo 6, hanno diritto a ricevere ogni informazione ed essere consultati sulle politiche sociali dell'ente locale e sui relativi programmi attuativi;</i></p>
<p>Art. 23 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 8 (Diritti e doveri del volontariato)</p> <p><i>1. I volontari singoli o associati, iscritti agli albi o registrati di cui all'articolo 6, hanno diritto a ricevere ogni informazione ed essere consultati sulle politiche sociali dell'ente locale e sui relativi programmi attuativi;</i></p>
<p>Art. 24 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 9 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. L'iscrizione al registro nazionale delle organizzazioni di volontariato può essere richiesta dalla organizzazione.</i></p>
<p>Art. 25 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 10 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni disciplinano con legge l'esistenza, la tenuta e il funzionamento di albi regionali delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.</i></p>
<p>Art. 26 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 11 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni disciplinano con legge l'esistenza, la tenuta e il funzionamento di albi regionali delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.</i></p>
<p>Art. 27 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 12 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 28 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 13 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 29 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 14 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 30 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 15 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 31 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 16 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 32 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 17 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 33 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 18 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 34 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 19 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 35 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 20 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 36 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 21 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 37 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 22 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 38 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 23 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 39 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 24 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 40 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 25 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 41 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 26 (Albi delle organizzazioni di volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>
<p>Art. 42 (Albi e registri del volontariato)</p> <p><i>1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.</i></p>	<p>Art. 27 (Albi delle organizzazioni</p>

QUADRO SINOTTICO DELLE PROPOSTE DI LEGGE SUL VOLONTARIATO

Sicurezza sociale e responsabilità verso terzi

Art. 9 (Rischi e responsabilità degli aderenti ad organizzazioni di volontariato)	Art. 10 (Sicurezza sociale del volontariato)
1. Gli aderenti ad organizzazioni di volontariato hanno diritto, ove lo richiedano e in dipendenza della prestazione dell'attività di volontariato a favore di terzi, ad essere assistiti, a carico dell'organizzazione stessa, presso l'INAIL, contro le malattie professionali e contro gli infortuni, in relazione alle caratteristiche dell'attività prestata. 2. Essi hanno inoltre diritto di richiedere all'organizzazione di essere assicurati contro i rischi della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'espletamento dell'attività di volontariato.	1. In dipendenza della prestazione dell'attività di volontariato, a vantaggio di terzi, i volontari, singoli o associati, hanno l'obbligo di assicurarsi presso l'INAIL, contro gli infortuni e le malattie professionali, presso altro istituto assicurativo contro i danni arrecati a terzi e cose nel rispetto della loro attività volontaria. 2. Quotidiana l'attività di volontariato venga svolta in regime di convenzione o di collaborazione dei singoli con l'ente locale, l'onere derivante dall'assicurazione di cui al comma 1 può essere assunto dall'ente stesso a proprio carico.

Vedi Art. II 1°C
Voce Convenzioni

Art. 11
(Sicurezza sociale)

Art. 11 (Sicurezza sociale)	Art. 12 (Competenze regionali)
1. In riferimento alle prestazioni di attività di volontariato, svolte a vantaggio di terzi, i volontari, singoli o associati, hanno l'obbligo di assicurarsi presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previo pagamento dei relativi contributi, contro le malattie professionali e contro gli infortuni che implicano una invalidità totale per un periodo superiore a trenta giorni.	1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni devono emanare o adeguare le norme legislative in ordine alla attività di volontariato secondo i principi ed i contenuti della presente legge, salvo l'eventuale competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome nella materia.

Competenze Legislative Regionali

Art. 10 (Norme di principio per la legislazione regionale)	Art. 15 (Competenze regionali)
1. Le leggi regionali di cui all'articolo 1 devono salvaguardare l'autonomia organizzativa, metodologica e progettuale del volontariato e favorire l'auto-promozione. Non possono imporre obblighi non previsti dalla presente legge. 2. L'iscrizione in albi o registri costituisce un onere cui devono essere correlate, alle condizioni e in conformità ai criteri definiti con la presente legge, diritti e facoltà di accesso alle strutture pubbliche, di partecipazione, di consultazione, nonché di fruire di contributi e incentivi in denaro o servizi. 3. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, costituiscono disposizioni di principio per le regioni, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8.	1. La competenza legislativa in ordine all'attività di volontariato, di cui alla presente legge, è attribuita alle regioni, che esercitano nel rispetto della normativa che regola la specifica attività, oggetto dell'impegno di volontariato, e delle linee operative indicate dall'ente locale con cui si svolge la collaborazione. 2. La competenza amministrativa, in ordine alla attività di volontariato, di cui alla presente legge, è attribuita alle regioni e agli enti locali. 3. Entro un anno le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme legislative per l'attuazione dei principi e dei contenuti previsti dalla presente legge. 4. Le Regioni hanno dunque l'obbligo di rispettare le competenze delle associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 6 della presente legge, o di promuovere appositi corsi su richiesta delle associazioni stesse.

Vedi Art. 9

Voci Albi e Registri

Art. 11 (Competenze regionali)	Art. 12 (Competenze regionali)
1. Le leggi regionali sono, a tutti gli effetti, responsabili dell'opera prestata e sono tenuti al rispetto della normativa che regola la specifica attività, oggetto dell'impegno di volontariato, e delle linee operative indicate dall'ente locale con cui si svolge la collaborazione.	1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni devono emanare o adeguare le norme legislative in ordine alla attività di volontariato secondo i principi ed i contenuti della presente legge, salvo l'eventuale competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome nella materia.


Art. 11 (Competenze regionali)	Art. 12 (Competenze regionali)
1. Le leggi regionali sono, a tutti gli effetti, responsabili dell'opera prestata e sono tenuti al rispetto della normativa che regola la specifica attività, oggetto dell'impegno di volontariato, e delle linee operative indicate dall'ente locale con cui si svolge la collaborazione.	1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni devono emanare o adeguare le norme legislative in ordine alla attività di volontariato secondo i principi ed i contenuti della presente legge, salvo l'eventuale competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome nella materia.

LA POVERTÀ IN ITALIA

Edito dalla «Franco Angeli» nel 1982, «LA POVERTÀ IN ITALIA» esce in due volumi a cura di Giovanni Sarpellon per la collana «La Società» diretta da Domenico De Masi.

La collana vuole rispondere alla crescente domanda di conoscenza originata dalla conflittualità tra le classi, dal divario culturale tra le generazioni, della crisi delle istituzioni, dalla dinamica dei movimenti sociali.

In particolare, con questi due volumi, Giovanni Sarpellon ha dato un importante contributo alla comprensione della povertà; non solo, infatti, egli ha documentato il perdurare della povertà in Italia, ma ha anche messo il lettore in grado di scoprire i vari tipi e le cause della povertà. La ricerca accurata di dati attendibili è accompagnata dal rigore analitico con il quale essi sono stati analizzati ed interpretati. Sarpellon sostiene la conclusione ineludibile, ma difficile da accettare, che crescita e mutamento, il processo cioè di sviluppo, sono coinvolti nella creazione e nel mantenimento della povertà.

**POVERTÀ A MILANO**

Atti del Convegno del 6-7 febbraio 1982

**POVERTÀ A MILANO****Atti del Convegno del 6-7 Febbraio 1982**

Pubblicati nel 1983, gli Atti del Convegno «Povertà a Milano» promosso dal Centro Culturale Sant'Ambrogio, estendono i tre momenti in cui è stata articolata la struttura del Convegno.

Il primo momento traccia un'analisi della povertà in Italia attraverso l'autorevole ricerca della CEE, coordinata per l'Italia dal Prof. G. Sarpellon dell'università di Venezia, della quale egli stesso presenta al Convegno un'ampia relazione.

Il secondo momento analizza il fenomeno della povertà a Milano attraverso le relazioni di Nilla Manzi e Giuliana Pelucchi sul lavoro di ricerca condotto dal Centro Culturale Sant'Ambrogio in seguito all'analisi elaborata da alcune commissioni di sensibilizzazione.

Il terzo momento, Povertà e Volontariato, raccoglie le testimonianze di gruppi di volontariato impegnati nell'area milanese, che hanno consentito di approfondire in termini operativi la funzione del volontariato illustrata dalla relazione di Luciano Tavazza.

Lo scenario, per lo più futuribile della «grande e bella Milano», rievocato nella prefazione di Aldo Ellena attraverso una bibliografia sulla città, viene distribuito e stravolto dalla presenza, nella Milano «sommersa» di vaste aree di emarginazione, di devianza, di disfunzioni amministrative, di inadeguatezza dei Servizi Sociali, di cassintegrati, di disoccupati, di precarietà degli emigrati del Terzo Mondo, di solitudine degli anziani...

Il Centro Culturale S. Ambrogio è particolarmente sensibile a questa dimensione «disperata» delle metropoli. Il Convegno «Povertà a Milano» del 6-7 febbraio 1982 ha inteso approfondire, nella dimensione della povertà, i temi ed i problemi accostati nel febbraio 1981 in occasione del Convegno «Emarginazione e Metropoli».

La situazione metropolitana di Milano configura i problemi della povertà nelle tre dimensioni evidenziate dal «sondaggio sulla povertà», effettuato dal Censis e pubblicato nel 1979: «povertà assoluta», «nuove povertà», «povertà postmaterialistiche».

Volontariato oggi

AGENZIA DI INFORMAZIONE
DEL CENTRO NAZIONALE
PER IL VOLONTARIATO;
STUDI, RICERCHE
E COLLEGAMENTO FRA LE
ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

Dir. Resp.: BRUNO FREDIANI
Aut. Trib. di Lucca n. 413 del 25.9.85

Anno IV - N. 7 - Ottobre 1988


Sped. Abb. Post. Gruppo 3
Sede: 55050 Arliano (Lucca)
tel. (0583) 548783 - 548787
Casella Postale 202 - 55100 Lucca

Abbonamento annuo L. 15.000
su c.c.p. n. 10848554 intestato a
Centro Nazionale per il Volontariato
55050 Arliano (Lucca)

La riproduzione totale o parziale
di articoli e notizie
è consentita citando la fonte

GRAFICA ARTIGIANA snc
Via delle Chiavi d'Oro, 5 - Tel. 46095 (LU)

Stampato su carta riciclata



sommario

QUADRO SINOTTICO DELLE PROPOSTE
DI LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO

IL VOLONTARIATO ANNUNCIATO
CRONACA DI UNA LEGISLATURA POSSIBILE

LA NORMATIVA REGIONALE IN ATTO
SUL «VOLONTARIATO»

QUADRO SINOTTICO DELLE PROPOSTE
DI LEGGE SUL VOLONTARIATO

EDITORIA
«LA POVERTÀ IN ITALIA»
«POVERTÀ A MILANO»

04117

GRUPPO ARCHEOLOGICO PONTESE

via S. Maria Maddalena

OR

09070

V° CONVEGNO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO

«Povertà e marginalità: impegno di solidarietà e coscienza critica del Volontariato nell'ottica della prevenzione».

Lucca, 21-22-23 Ottobre 1988